CAMERA DEI DEPUTATI N. 2348-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE **REPOSSI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, FRANZO, GRECO, TOMMASI, DE' COCCI, RIVA, VETRONE, TROISI, NATALI, FABRIANI

Annunziata il 27 novembre 1951

—

Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura

Presentata alla Presidenza il 22 febbraio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento che è sottoposto alla nostra approvazione riguarda la facoltà per i conduttori di azienda agricola di versare i contributi per le previdenze sociali, in forma diretta e con rateazione più rispondente alle esigenze economiche della azienda, anziché col sistema seguito per i tributi fiscali, cioè mediante riscossione esattoriale preceduta dall'iscrizione a ruolo.

Con il versamento diretto l'agricoltore evita di corrispondere gli aggi esattoriali, il cui onere è pur sempre sensibile e aggrava la pressione contributiva.

Ne è questo il solo vantaggio che il conduttore di azienda agricola ritrae. Ha anche una maggiore comodità nel versamento, potendolo eseguire presso ogni ufficio postale e quindi nel luogo di residenza.

Ed infine, la più agevole osservanza dei termini del versamento evita le penalità che automaticamente vengono applicate nelle riscossioni esattoriali anche se il ritardo sia di un solo giorno dopo la scadenza della rata.

Che gli agricoltori abbiano largamente apprezzato l'agevolazione ad essi concessa è

chiaramente dimostrato dalla percentuale di coloro che hanno preferito il versamento diretto. Più di tre quarti degli obbligati a cui era concesso di usufruire o meno della agevolazione hanno effettuato nel decorso anno il versamento attraverso il conto corrente postale intestato al servizio dei contributi unificati dell'agricoltura.

La presente proposta di legge ripete provvedimenti legislativi adottati dal 1948 ad oggi.

REPOSSI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è ulteriormente prorogata per l'anno 1952 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima rata entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1952.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.